



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. 351 del 19 marzo 2014

AA.LL. n. 29

OGGETTO: Ricorsi al TAR della Ditta “Edital 2000 di Nicola e Andrea Ferretti S.a.S.” avverso procedura di gara fornitura poltrone e arredi vari per la “Cittadella degli Artisti” e aggiudicazione alla ditta “Francesco SANCILIO”. Resistenza in giudizio.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

- dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;



IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)


In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Dirigente del Settore AA.GG.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Pasquale la Forgia

Pasquale la Forgia

**IL DIRIGENTE INCARICATO
DEL SETTORE AFFARI GENERALI**

Premesso che:

- in data 25/02/2014 sono pervenuti due ricorsi al TAR Puglia – Bari ad istanza della ditta EDITAL 2000 di Nicola e Andrea Ferretti S.a.S. promossi contro il Comune di Molfetta e il sig. Francesco SANCILIO e la ditta SECA s.r.l. per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, delle determinazioni dirigenziali n. 5 e n. 7 del 17/01/2014 del Settore Demografia, Appalti e Contratti, nonché delle note fax prot. n. 4796 e 4722 in data 22/01/2014 con le quali il Comune di Molfetta:
 - o in relazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per appalto a corpo per la fornitura di "arredi vari", per il completamento e la funzionalità dell'ex capannone ASM da adibire a Centro Polivalente per Minori – Lotto Funzionale n. 05 -, ha dato comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione in via definitiva in favore dell'impresa individuale Francesco Sancilio;
 - o di tutte le determinazioni dirigenziali e verbali di gara, ed in particolare di quello del 16/12/2013, con il quale la Commissione di Gara ha annullato il provvedimento di esclusione della Ditta Sancilio (adottato in occasione della seduta pubblica del 19/08/2013), già divenuto inoppugnabile, e quindi riammesso illegittimamente alla procedura di gara la Ditta SANCILIO);
 - o della conseguente graduatoria così formata che ha ingiustamente classificato la ricorrente, già aggiudicataria in via provvisoria, al secondo posto.
 - o Di ogni altro atto al predetto antecedente, presupposto, connesso e/o consequenziale;
 - o In relazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per appalto a corpo per la fornitura di poltrone per teatro, per il completamento e la funzionalità dell'ex capannone ASM da adibire a Centro Polivalente per Minori. Lotto Funzionale n. 07, ha dato comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione in via definitiva in favore della società SE.CA S.r.l.;
 - o Di tutte le determinazioni dirigenziali e di tutti i verbali di gara, ed in particolare di quello del 16/12/2013, con il quale la Commissione di Gara, ha confermato l'aggiudicazione provvisoria a favore della SE.CA S.r.l., ha annullato il provvedimento di esclusione della Ditta Sancilio (adottato il 20/08/2013), già

- divenuto inoppugnabile, e quindi riammesso illegittimamente alla procedura di gara la Ditta Sancilio;
- Della conseguente graduatoria così formata che ha ingiustamente classificato la ricorrente al terzo posto;
 - Di tutti i provvedimenti resi dagli organi della procedura relativi alle operazioni di verifica e di quelle effettuate nel sub-procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 88 del codice degli appalti e del conseguente giudizio di congruità dell'offerta;
 - Di ogni altro atto al predetto antecedente, presupposto, connesso e/o consequenziale;
- La società ricorrente, chiede, inoltre, il risarcimento danni nella misura, rispettivamente, di €. 35.000,00 e di €. 25.000,00.

Ritenuto di resistere ai due ricorsi e conseguentemente di costituirsi in giudizio a difesa della legittimità dell'operato degli uffici comunali.

Ritenuto, altresì, di incaricare del patrocinio dell'Ente l'Avv. Corrado Mastropiero mediante incarico ex art. 2229 e seguenti del Codice Civile indicato dall'Organo Politico e sulla base di un rapporto fiduciario che deve necessariamente intercorrere fra il cliente e il suo avvocato.

Visto il D.L.24/01/2012 n.1 come convertito con modificazioni con la Legge 24/03/2012 n. 27 che all'art. 9, comma 4, ha statuito che il compenso del professionista va pattuito.

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4, della legge 11.02.2005 n. 15;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di resistere ai due ricorsi dinanzi al TAR Puglia- Bari promossi dalla ditta EDITAL 2000 di Nicola e Andrea Ferretti s.a.s., come meglio specificato nelle premesse.
2. Di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente all'avv. Corrado Mastropiero, con studio in Molfetta alla via C. Boccardi n. 1/D.
3. Di prendere atto del preventivo e pattuire il compenso in €. 2.412,00 più oneri fiscali e così per €. 3.060,35, dando atto che al relativo impegno di spesa si procederà con successiva determinazione dirigenziale.
4. Di dare atto che col presente provvedimento non si adotta impegno di spesa come precisato nel precedente punto 3.
5. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Sindaco.



**Il presente provvedimento
non ha rilevanza contabile**

**Il Dirigente incaricato
del Settore AA.GG.
(arch. Lazzaro Pappagallo)**



U.O. Affari Istituzionali

Ufficio Albo Pretorio On line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio On line del sito web istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it per 15 giorni consecutivi a decorrere da oggi

31 MAR. 2014

Il Responsabile dell'Ufficio

Corrado la Forgia